

**CONTRATTO N. K7SY0U5H del 26.06.2024**

**HT\_2024\_102**

**CIG B11B2BC300**

**tra**

**Fondazione Human Technopole** (in seguito per brevità indicata anche “HT”), codice fiscale 97821360159 e partita IVA n. 11307810967, con sede legale in Milano, Viale Rita Levi Montalcini 1, CAP 20157, in persona del Prof. Marino Zerial in qualità di Direttore e la Prof.ssa Irene Bozzoni, in qualità di Membro del Comitato di Gestione della Fondazione Human Technopole, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse di HT

e

**Oxford Nanopore Technologies srl** con sede legale in Viale Abruzzi 94, (20131), Partita I.V.A. n. 12944150965 di seguito anche “**Appaltatore**” o “**Fornitore**”, rappresentato/a dal Presidente e legale rappresentante, Timothy Cowper (C.F. CWPTTH65H15Z114A), nato a Coventry (UK) il 15.06.1965, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli da atto costitutivo;

**Premesso che:**

- l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha istituito la Fondazione Human Technopole;
- la Fondazione Human Technopole necessita di acquisire consumabili Nanopore, in particolar modo Celle a Flusso;
- per l’affidamento del servizio in oggetto il Committente ha proceduto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett.b), n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, il Fornitore è risultato aggiudicatario del contratto, giusta Determinazione n. **NH40I3S86** del **04.06.2024**;
- ai fini della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al presente contratto il numero di codice CIG è il seguente: **B11B2BC300**;

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI. DEFINIZIONI**

1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto ne formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.

1.2 Ai fini del presente Contratto si intende per:

- Codice: D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- D.Lgs. 81/2008: Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
- RUP: il Responsabile unico del Progetto, nominato dal Committente;
- A regola d'arte: condizione che si verifica allorché l'esecuzione sia in conformità con le specifiche tecniche prodotte dal Fornitore.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di Celle a Flusso e consumabili Nanopore.

#### **ART. 3 - ORDINATIVI**

3.1 L'esecuzione del contratto avverrà attraverso l'emissione di Ordinativi da parte del soggetto incaricato dalla Fondazione, alle condizioni risultanti dall'esito del contratto.

3.2 Gli Ordinativi individueranno le quantità e la tipologia di prestazioni da fornire, tra quelle indicate all'art. 2, in ragione delle esigenze di HT, entro il limite massimo dell'importo contrattuale.

#### **ART. 4. - CORRISPETTIVO**

4.1 Il corrispettivo complessivo presunto del presente Contratto è pari ad **€ 2.400.000,00**

**(duemilioniquattrocentomila/00)** (di seguito l'"**Importo Contrattuale**") oltre IVA di cui:

- **€ 1.000.000,00 (unmilione/00)** per fornitura di materiali di consumo in 24 mesi;
- **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** quale importo massimo per l'attivazione del primo anno opzionale post biennio per la fornitura di materiali di consumo;
- **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** quale importo massimo per l'attivazione del secondo anno opzionale per la fornitura di materiali di consumo
- **€ 400.000,00 (quattrocentomila/00)** quale importo massimo per l'eventuale quinto d'obbligo ex art. 120 D.Lgs 36/2023.

Il tutto da corrispondersi a misura, sulla base dei servizi effettivamente erogati.

Il valore minimo di ciascun ordine di acquisto è pari a € 300,00 Iva esclusa. Si precisa che il prezzo di ciascun prodotto riportato nel listino è comprensivo di qualunque costo e/o onere (es. imballo, spedizione, ecc...) per Ordini di Acquisto pari o superiori al valore minimo del singolo Ordine di Acquisto, così come in Offerta Economica.

**Per Ordini di Acquisto inferiori al valore minimo del singolo Ordine di Acquisto, l'Appaltatore non potrà rifiutare di dar seguito agli ordinativi stessi ma sarà chiamato ad applicare in fattura il costo di consegna riportato nella propria Offerta Economica.**

4.2 Alla luce della natura del Contratto e di quanto disposto al precedente art. 3, l'importo contrattuale rappresenta il limite massimo del totale degli Ordinativi. Pertanto, qualora anche prima del termine di durata del Contratto, per le prestazioni eseguite il Fornitore maturi un corrispettivo pari all'Importo Contrattuale, il Contratto si considererà adempiuto e cesserà di produrre effetti tra le Parti. Nell'ipotesi in cui alla scadenza del Contratto – come prorogato in caso di esercizio dell'opzione - l'importo maturato a credito dal Fornitore per le prestazioni eseguite risultasse inferiore all'Importo Contrattuale, la Committente non avrà alcun obbligo, né di corrispondere la differenza, né di prorogare il Contratto oltre la scadenza. Le Parti pattuiscono che non sono ammessi ulteriori oneri aggiuntivi (quali, a titolo esemplificativo, spese di trasporto o spese per smaltimento); non sono previsti oneri per la sicurezza.

4.3 Il Corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel presente Contratto nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo i casi di forza maggiore.

4.4 Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

## **ART 5 - DURATA**

Il Contratto avrà la seguente durata:

- **24 mesi** dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'esaurimento del precedente in essere,
- **12 mesi ulteriori** a titolo di opzione,
- **12 mesi ulteriori** a titolo da opzione,

per un totale complessivo di 48 mesi.

È espressamente escluso il rinnovo tacito. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, è prevista un'opzione di proroga per cui il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e nei documenti di gara alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'opzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta al Fornitore, cui detta comunicazione dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale del Contratto. La comunicazione determinerà di per sé la proroga del Contratto, senza necessità di specifica accettazione del Fornitore, che sin d'ora dichiara il proprio preventivo consenso a tale eventuale esercizio.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/20123, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo Contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il presente Contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse

pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.

#### **ART 6 - TERMINI DI CONSEGNA**

HT, durante il periodo di validità ed efficacia del contratto, procederà ad emettere gli Ordini di Acquisto mediante invio all'indirizzo e-mail *C025766.906@orders.nanoporetech.com* sulla base dell'offerta Tecnica ed economica, applicando la percentuale di sconto indicata sul listino prodotto ed i tempi di consegna indicati.

L'Appaltatore si obbliga a completare la consegna della Fornitura entro le tempistiche massime indicate nell'Offerta tecnica o quelle migliorative a cui si è vincolato in sede di gara.

Le consegne dovranno essere eseguite entro e non oltre il termine massimo di cui alle successive tabelle dalla trasmissione dell'Ordine di Acquisto, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolo 4 lett d), fatta salva la facoltà delle Parti di concordare un termine diverso che sarà specificato in fase di affidamento di ciascun Ordine di Acquisto.

Tempi di consegna STANDARD Giorni lavorativi massimi	15 GG LAVORATIVI, o diverso termine indicato dall'Appaltatore per prodotti c.d. early access
---	---

Eventuali proroghe al termine concordato, su richiesta di HT, saranno comunicate all'Appaltatore per iscritto che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste di modifica del prezzo e/o alcuna domanda, azione, ragione, pretesa, richiesta risarcitoria di alcun tipo.

#### **ART. 7 - RESI**

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, integrità dell'imballo e confezionamento, la mancata corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi) e/o difformità quantitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo il numero di prodotti in eccesso/difetto) tra l'Ordine di Acquisto e quanto consegnato dall'Appaltatore risultante dal Verbale di Consegna o nel "Documento di trasporto" (D.D.T.), anche

se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, la Fondazione invierà una contestazione scritta, anche a mezzo PEC, all'Appaltatore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Salvo casi specifici (es. difformità qualitative che emergano solo a seguito dell'utilizzo del Prodotto) ed espressamente autorizzati dalla Fondazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i prodotti oggetto di contestazione con le modalità di seguito stabilite.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Appaltatore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero dell'Ordine di Acquisto.

I Prodotti in qualsiasi modo rifiutati dalla Fondazione, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, saranno ritirati a cura e spese dell'Appaltatore contestualmente alla sostituzione dei medesimi con altri aventi i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 3 gg lavorativi dal ricevimento della segnalazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

La mancata sostituzione dei Prodotti segnalati da parte dell'Appaltatore sarà considerata "mancata consegna".

È a carico dell'Appaltatore ogni danno relativo al deterioramento dei Prodotti non ritirati.

La Fondazione non risponde della merce non ritirata entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla comunicazione. La Fondazione non provvederà ad inviare la merce non ritirata all'operatore economico, neppure con oneri a carico di quest'ultimo.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti in contestazione, fino alla sostituzione dei Prodotti con altri analoghi e rispondenti alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Ordine.

#### **ART. 8 - PENALI**

Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti i termini e le modalità di esecuzione concordate con HT e riportate nell'Offerta, ivi comprese quelle relative ai tempi di consegna, anche qualora dalla stessa eventualmente prorogati ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo, HT ha diritto a

comminare all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'uno per mille del valore dell'Ordine di Acquisto, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva massima di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

Al superamento di tale limite HT ha diritto di risolvere il presente Contratto.

#### **ART. 9 MODALITA' DI ESECUZIONE**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nell'Offerta Tecnica e relativi Allegati, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima, comunque a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti.

HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 114 e dall'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 le prestazioni rese dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.

HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l'accertamento della conformità delle forniture di cui al presente Contratto.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti.

L'Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle prestazioni oggetto del Contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e

l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale delle prestazioni rese, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel Contratto e suoi Allegati.

L'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto anche ai propri collaboratori.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione.

In merito alle sole flow cell, la Fondazione procederà ad emettere ordinativo di fornitura con schedulazione di consegne sulla base dell'Offerta Tecnica/Economica presentata dall'Appaltatore.

Tale schedulazione avverrà su una base di n. 9 mesi. In caso di superamento del predetto termine di n. 9 mesi, l'Appaltatore avrà diritto e sarà tenuto a consegnare tutta la merce inclusa nell'ordinativo di fornitura entro il termine inizialmente schedulato.

La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Viale Rita Levi-Montalcini n. 1, Milano,

Per eventuali problematiche legate alla gestione degli ordinativi, l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione il proprio personale qualificato, in coerenza con le esigenze tecniche del singolo intervento.

Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale di HT al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- fornire ad HT, ove richiesto, un resoconto scritto delle attività svolte.



## **ART. 10 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

L'Appaltatore è tenuto ad emettere fattura, in relazione ad ogni singolo Ordine, sulla base di quanto previsto dall'offerta economica prodotta in gara secondo la seguente scansione temporale:

- **100% del valore del singolo Ordine** consegnato alla consegna dello stesso, ferma restando la facoltà di HT do bloccarne il pagamento in caso di mancanza di corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati come risultanti dal Verbale di Consegna o nel "Documento di trasporto" (D.D.T.) così come disciplinato all'Art.4 del presente Contratto.

A fronte dell'emissione della fattura dell'Appaltatore, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) o a mezzo e-mail all'indirizzo [invoice@pec.fondazioneht.it](mailto:invoice@pec.fondazioneht.it) con indicazione del CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, HT procederà al pagamento della stessa entro 30 giorni dalla sua emissione, sempre dopo aver accertato la regolarità del DURC e dedotte le eventuali penali comminate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore comunica che l'IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente: **IT81E0356601600000135722847** relativo al conto corrente n. **000135722847** aperto presso la banca **City Bank** e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono:

**Timothy Cowper**; C.F. CWPTTH65H15Z114A

**Gurdial Singh Sanghera**; C.F. SNGGDL61A07Z114D

L'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento dell'Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'Appaltatore, le verifiche previste al comma 9, art. 3, della Legge 136/2010.

## **ART. 11- REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio

superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Tenuto conto della peculiare tipologia della Fornitura oggetto della procedura, e quindi delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame, l'Appaltatore potrà proporre un aggiornamento dei listini prodotti in fase di gara per:

- obsolescenza tecnica;
- ritiro dal commercio di alcuni prodotti;
- immissione in commercio di nuovi prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.

Tale modifica potrà comunque essere apportata per un massimo di n.1 volta ogni 12 mesi.

Anche in caso di aggiornamento dei Listini sopra indicati, gli sconti offerti non potranno essere, in nessun caso, rivisti al ribasso; potranno invece essere migliorati in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto (es. in caso di promozioni, ordini bulk, ecc...) e/o alle scadenze indicate ai punti precedenti.

Durante il corso di validità del Contratto, la Fondazione potrà richiedere all'Appaltatore di eliminare un prodotto dal Listino, ovvero, di integrare il Listino con un nuovo prodotto.

In tal caso l'Appaltatore dovrà aggiornare il listino con aggiornamento di prezzo, sempre nel rispetto dello sconto offerto.

HT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente Contratto, una variazione della consistenza della Fornitura / servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

## **ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

12.1 Qualora il Fornitore intenda dare luogo a cessione del credito derivante dal presente Contratto, trova applicazione l'art. 119, co. 1 del Codice.

12.2 Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Fornitore cedente in forza del presente Contratto.

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

#### **ART. 13 - TERMINI SUPPLETIVI, PROROGHE**

Qualora, per cause a lui non imputabili, il Fornitore non sia in grado di ultimare l'esecuzione dell'Ordinativo nel termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine può chiedere proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente senza che questo comporti maggiorazioni del compenso o indennizzi.

#### **ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

14.1 Dopo che il presente Contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione mediante emissione degli Ordinativi.

14.2 Data la natura del presente Contratto, l'emissione del primo Ordinativo potrà avvenire in qualsiasi momento, durante la durata contrattuale, senza che possa essere pretesa del Fornitore nessuna fissazione di un termine iniziale o finale per l'emissione dell'Ordinativo.

14.3 L'emissione di ciascun Ordinativo equivale ad avvio della relativa esecuzione, e trattandosi di Fornitura non occorre nessun verbale di avvio.

14.4 Oltre a quanto previsto dal precedente comma, il Fornitore ha l'onere a pena di decadenza di segnalare via PEC al Committente entro 10 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo qualsiasi contestazione, riserva, eccezione, richiesta. Decorso inutilmente tale termine, ovvero per qualsiasi questione non sollevata con la segnalazione via PEC, il Fornitore decade irrimediabilmente e definitivamente da qualsiasi pretesa, eccezione, contestazione, richiesta relativa all'Ordinativo.

#### **ART. 15 - VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI**

Le varianti e le modifiche contrattuali sono regolate ai sensi dell'art. 120 del Codice.

#### **ART. 16 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE**

La sospensione e la ripresa del contratto sono regolate ai sensi dell'art. 121 del Codice.

## ART. 17 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE

17.1 La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto.

L'obbligo per il Fornitore alla fornitura dei consumabili è condizionato all'esistenza di una L&W (Licenza e Garanzia) attiva per l'uso della strumentazione su cui i consumabili verranno utilizzati.

17.2 In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli oneri che si dovessero rendere necessari in relazione alle proprie esigenze, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

17.3 Oltre agli obblighi tutti derivanti dal presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, il Fornitore si obbliga a:

rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;

eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per l'esecuzione delle stesse a regola d'arte;

provvedere all'esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità, formato ed informato e adeguato numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonee attrezzature e dispositivi;

adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità di cose e persone;

predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

osservare nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che il Committente dovesse impartire; osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro ove applicabili;

informare tempestivamente e costantemente il Committente delle vicende e degli eventi relativi al presente Contratto;

#### **ART. 18 - GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA**

A garanzia delle obbligazioni assunte e per la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha presentato la garanzia fideiussoria n. **2413440** prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad un importo di **€ 168.000,00 (centosessantottomila/00)**, rilasciata da **Coface Compagnie française d'assurance pour i commerce extérieur S.A.- COFACE** Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO.

Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da HT.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, HT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti,

che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi.

A tal fine l'Appaltatore ha presentato la seguente polizza **RCT** con massimale annuo non inferiore a € **1.000.000,00** - Polizza **UKLSCC88313** rilasciata da **Chubb Insurance Company of Europe SE** valida dal 01/01/2023 al 31/07/2024.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI**

19.1 L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, della fornitura dei consumabili sopra indicati, restando inteso che le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee dal Fornitore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua responsabilità.

Nella misura massima consentita dalla legge, ed esclusi i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità dell'Appaltatore sarà limitata al valore dei corrispettivi pagati dal cliente negli ultimi 12 mesi.

19.2 L'Appaltatore difenderà, indennizzerà e manterrà indenne HT (fino a un massimo pari a € 1.000.000,00) da eventuali danni riconosciuti in via definitiva in qualsiasi azione legale intentata da terzi contro la Committente, in cui si sostenga che la Merce o il Software, quando utilizzati per l'Uso Specifico, in conformità con il presente Contratto, la Documentazione e le Specifiche, violino i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi che siano validi e applicabili secondo le leggi degli Stati Uniti, del Regno Unito o di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea. Il Fornitore non ha alcun obbligo di difendere, indennizzare o tenere indenne la Committente rispetto a qualsiasi richiesta di violazione nella misura in cui tale violazione derivi da: (a) l'uso della Merce o del Software in violazione del presente Accordo, anche al di fuori dell'Uso Specifico, delle Specifiche o della Documentazione (b) l'uso della Merce o del Software in combinazione con prodotti, primer, materiali, flussi di lavoro, reagenti, materiali di consumo, software o servizi non forniti da Il Fornitore, (c) la modifica della Merce o del Software da parte del la Committente o (d) il mancato utilizzo da parte del la Committente di una soluzione alternativa che non violi i diritti di proprietà intellettuale messa a disposizione da Il Fornitore senza costi aggiuntivi. Come condizione per la presente indennità, la Committente deve (i) informare Il Fornitore per iscritto non appena viene a conoscenza di qualsiasi

reclamo, (ii) non ammettere alcuna responsabilità o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione al reclamo che potrebbe influenzare la difesa, (iii) consentire a Il Fornitore, a sua esclusiva discrezione, di controllare esclusivamente la difesa o l'individuazione di una soluzione stragiudiziale del reclamo e (iv) fornire a Il Fornitore informazioni, cooperazione e assistenza ragionevoli. La presente indennità costituisce l'unica responsabilità del Gruppo Il Fornitore nei confronti del la Committente e l'unico rimedio a disposizione della Committente rispetto a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di o in relazione a qualsiasi Merce o Software.

#### **ART. 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a Verifica di Conformità, da concludersi entro 15 giorni dalla consegna dei beni, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto.

#### **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

21.1 È facoltà del Committente risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell'art. 122 del Codice, in particolare nei seguenti casi:

frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;

accertamento del difetto o dell'insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell'offerta da parte del Fornitore;

comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011;

perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell'appalto;

- quando, per negligenza del Fornitore o per sua grave inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulati, questi non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti per l'esecuzione e le penali per il ritardo abbiano superato il 10% del valore contrattuale;
- quando il Fornitore, per qualsiasi causa, sospenda o interrompa di propria iniziativa l'esecuzione, fatto salvo quanto previsto nel presente Contratto;
- nel caso di cessione del presente Contratto da parte del Fornitore fuori dai casi previsti dalla legge;

- nei casi di risoluzione previsti dal Codice;
- in qualsiasi ipotesi di grave inadempimento ai sensi del Codice Civile;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza;
- gravi violazioni, anche a carico dei subappaltatori, degli obblighi assicurativi, sulla sicurezza sul lavoro, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

In tali casi HT sarà tenuta a corrispondere all'Affidatario soltanto il corrispettivo delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penali e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso, e fatti salvi in ogni caso il diritto di HT di escutere la cauzione a garanzia del contratto, di segnalare il fatto alle competenti Autorità, e di agire per il maggiore danno eventualmente patito, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal Fornitore possa dar luogo.

#### **ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO**

È facoltà del Committente recedere dal presente Contratto, con le modalità di cui all'art. 123 del Codice. In caso di recesso, saranno comunque dovute tutte le somme per ordini già eseguiti.

#### **ART. 23- ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.



2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Trova applicazione l'art. 124 del Codice.

#### **ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva, il Tribunale Civile di Milano.

#### **ART. 25 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO**

25.1 Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, al quale sono da considerarsi allegati, pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti:

- **Annex** contenente i termini e condizioni del Fornitore (in caso di conflitto con le clausole del presente Contratto, saranno quest'ultime a prevalere) - dichiarazioni rese e documentazione presentata in sede di gara dal Fornitore;
- Offerta Tecnica ed Offerta Economica del Fornitore;
- polizze di garanzia previste dal Contratto;

25.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto e dai documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, ivi compreso il Capitolato Speciale, troveranno applicazione - il Codice dei Contratti Pubblici e,

- le norme del Codice Civile.

23.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dal Committente.

#### **ART. 26 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

26.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

26.2 Detti obblighi, ai sensi dell'art. 3, co. 9 della citata Legge, dovranno essere riportati, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall'esecuzione.

26.3 Il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Committente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 27 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

27.1 Il presente Contratto:

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. 36/2023, in unico originale, per essere archiviato e conservato dal Committente secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (il Fornitore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta secondo le modalità previste dalla tabella di cui all'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

27.2 Sono a carico del Fornitore i costi di stipulazione e le spese di bollo del presente Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e quelle delle copie degli allegati.

#### **ART. 28 - DOMICILIO DEL FORNITORE**

28.1 Il Fornitore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente Contratto presso la sede legale indicata in epigrafe.

28.2 Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Committente e il

Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di Fornitura parziale e/o gli Ordini di Servizio, notificare eventuali atti giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente al Contratto.

28.3 Le Parti indicano altresì il seguente indirizzo PEC validi per qualsiasi notifica:

**Committente:** [contratti@pec.fondazioneht.it.;](mailto:contratti@pec.fondazioneht.it;)

**Fornitore:** [ONTTenders@pec.net.](mailto:ONTTenders@pec.net)

## **ART. 29 – RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

29.1 Le parti nominano i seguenti soggetti quali Responsabili dell'Esecuzione del Contratto, in linea con quanto previsto dall'art 115 del D.lgs 36/2023: Il Fornitore: **Angelica Vittori** e-mail: [angelica.vittori@nanoporetech.com.](mailto:angelica.vittori@nanoporetech.com)

Fondazione Human Technopole: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il **Dott. Simone Dionne.**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la **Dott.ssa Serena Filippi** - e-mail [contratti@pec.fondazioneht.it.](mailto:contratti@pec.fondazioneht.it)

**Oxford Nanopore Technologies srl**

**Il Direttore  
Prof. Marino Zerial**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme  
collegate*

**Il Delegato del Comitato di Gestione  
Prof.ssa Irene Bozzoni**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme  
collegate*